



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



Istituto Tecnico Statale
Commerciale, Turistico e per Geometri
“Sebastiano Satta”

V.le S. Antonio, 4 – 08015 Macomer (Nu)
Tel. Dirigente 0785 70052 - Segr. 0785 70452 - Fax 0785 70950
web www.itctsatta.it e-mail: nutd03000a@pec.istruzione.it
nutd03000a@istruzione.it
C.F. 83000430914



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

Il presente Regolamento di disciplina è adottato in attuazione dell'art. 4 D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, con le successive integrazioni di cui al D.M. 5 febbraio 2007 n. 16 e della Direttiva Prot. n. 30/dip. Segr. del 15 marzo 2007, e in attuazione dell'art. 6 del Regolamento di Istituto.

CAPO I PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Art. 1

Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano illeciti disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del D.P.R. n. 249/98 e negli artt. 2, 3, e 5 del Regolamento di Istituto ed al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni disciplinari, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.

Art. 2

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Art. 3

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 4

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Art. 5

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 6

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla Comunità Scolastica sono adottate da un organo collegiale.

Art. 7

Il temporaneo allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica è adottato nel caso di reiterate note e/o illeciti disciplinari, per una durata massima di quindici giorni, salvo il disposto di cui al successivo art. 8.

Art. 8

La durata dell'allontanamento può essere superiore ai quindici giorni qualora il fatto integri reato o vi sia pericolo per la incolumità delle persone.

In tale ipotesi la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del fatto-reato, ovvero alla valutazione della persistenza della situazione di pericolo.

Art. 9

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Art. 10

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero

educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 11

Le sanzioni disciplinari incidono sul voto di comportamento.

Il voto di comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, autonomamente, la non ammissione alla classe successiva ed all'esame di Stato nel caso sia inferiore ai sei decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline di studio, ai sensi dell'art. 7/secondo comma D.P.R. 122/08 e del D.M. 16/1/09.

Art. 12

Le sanzioni per gli illeciti disciplinari commessi durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

CAPO II CONDOTTE SANZIONABILI

Art. 13

La violazione, da parte degli studenti, dei doveri e delle regole di condotta sancite dalla legislazione scolastica, dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dal Regolamento di Istituto, costituiscono illecito disciplinare e comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo III del presente Regolamento, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Art. 14

Le condotte penalmente rilevanti integrano altresì illecito disciplinare di particolare gravità, sanzionato ai sensi del presente Regolamento.

CAPO III SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 15

Le sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità del fatto ed alla reiterazione degli illeciti, sono quelle di seguito indicate:

- a) Richiamo verbale;
- b) Nota scritta;
- c) Richiesta di ammonizione verbalizzata sul registro di classe;
- d) Ammonizione da parte del Dirigente Scolastico o del suo delegato;
- e) Allontanamento dalla Comunità Scolastica o misura alternativa;

Le sanzioni accessorie conseguono alla applicazione delle reiterate sanzioni di cui alle lettere c) e d) e alla sanzione di cui alla lettera e) e consistono nel divieto di partecipazione a visite guidate, a viaggi didattici e/o a manifestazioni sportive.

Art. 16

Il richiamo verbale e la nota scritta sono forme di censura o annotazioni di biasimo, irrogate dal docente, durante l'ora di lezione o comunque durante la permanenza dello studente nella scuola, conseguono alle violazioni di lieve entità, secondo il prudente apprezzamento del docente, dell'art. 2-p. 1), 2) del Regolamento di Istituto.

Art. 17

- 1) La richiesta di ammonizione e l'ammonizione verbalizzata (lettere c) e d) art. 15), conseguono alla violazione dell'art. 2-p. 1), 2), 3) e dalla inosservanza delle regole di comportamento di cui all'art. 5 del Regolamento di Istituto.
- 2) L'ammonizione verbalizzata sul registro di classe è irrogata dal Capo di Istituto o dal suo delegato, sulla base di nota scritta e debitamente circostanziata da parte del docente che rileva la violazione.
- 3) L'accensione e l'uso di cellulari ed altri strumenti elettronici comporta l'immediato ritiro degli stessi da parte del docente, il quale provvederà alla consegna presso l'ufficio di Presidenza.

Art. 18

- 1) Le violazioni dell'art. 2-p. 2) 3) 4) 5) e dell'art. 5-p. 6) del Regolamento di Istituto sono sanzionate con l'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica per il periodo da uno a tre giorni.
 - 2) Nei casi di maggiore gravità delle violazioni di cui al Capo I che precede, l'allontanamento dalla Comunità Scolastica può essere disposto per un periodo da tre a cinque giorni.
 - 3) Nei casi di particolare gravità o nel caso di reiterate violazioni degli artt. 2 e 5 del Regolamento di Istituto, l'allontanamento dalla Comunità Scolastica può essere disposto per un periodo da cinque a quindici giorni, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Classe ed in considerazione del grado di ravvedimento dello studente.
 - 4) Nel caso in cui la condotta dello studente presenti profili di responsabilità penale, ossia pregiudizievole della sicurezza o della incolumità delle persone, l'allontanamento dalla Comunità Scolastica può essere disposto per periodo superiore a quindici giorni, commisurato alla gravità del fatto-reato e comunque adeguato, in relazione alla persistenza dello stato di pericolo.
- Si richiamano, nella ipotesi di cui al Capo che precede, le disposizioni sancite, in via generale, dall'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 19

La sanzione dell'allontanamento dalla Comunità Scolastica è adottata dal Consiglio di Classe competente, in sede disciplinare, nei casi previsti dai commi 1), 2), 3) dell'art. 18 e dal Consiglio di Istituto nel caso previsto dal comma 4 dell'art. 18 che precede.

Art. 20

- 1) La responsabilità disciplinare è fonte di responsabilità patrimoniale ed obbliga pertanto alle restituzioni, alle riparazioni ed al risarcimento del danno.
- 2) La responsabilità patrimoniale è personale e solidale tra i componenti della scolaresca.

CAPO IV ORGANI DISCIPLINARI

Art. 21

Sono Organi Disciplinari:

- a) Il Docente
- b) Il Consiglio di Classe
- c) Il Dirigente Scolastico
- d) Il Consiglio di Istituto

Art. 22

- 1) Il docente è competente ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere a) b) c) dell'art. 15 del presente Regolamento.
- 2) Il Dirigente Scolastico è competente ad irrogare le ammonizioni di cui all'art. 17 del presente Regolamento, nonché ad adottare – in via preventiva e cautelare – con potere sostitutivo fino all'adozione da parte dei competenti Organi collegiali, i provvedimenti relativi all'allontanamento dello studente dalla Comunità Scolastica.
- 3) La durata di tali provvedimenti disposta in via di urgenza è computata a tutti gli effetti nella durata complessiva della sanzione disciplinare inflitta.
(inserire p. 11 art. 4 Statuto Studenti)
- 4) Il Consiglio di Classe in sede disciplinare è competente ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 18 comma 1), 2) e 3) del presente Regolamento.
- 5) Il Consiglio di Istituto è competente ad irrogare le sanzioni di cui all'art. 18 comma 4) del presente Regolamento.
- 6) Le sanzioni accessorie di cui all'art. 15 secondo comma sono adottate dal Consiglio di Classe in sede disciplinare.

CAPO V

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 23

- 1) Soggetti legittimati a promuovere il procedimento disciplinare sono:
 - a) Il Dirigente Scolastico o il suo delegato.
 - b) Il Consiglio di Classe
 - c) Il Coordinatore del Consiglio di Classe.
- 2) Il restante personale, docente e non docente, della scuola deve informare il Dirigente Scolastico dei fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare.

Art. 24

- 1) Il procedimento disciplinare ha inizio con la segnalazione del fatto al Dirigente Scolastico che, espletata breve istruttoria del caso, provvede alla contestazione dell'addebito allo studente, comunicata ai genitori esercenti la potestà parentale e, se competente, irroga la sanzione, ovvero provvede alla convocazione del Consiglio di Classe in sede disciplinare, competente per la adozione degli opportuni provvedimenti.
- 2) Alla seduta del Consiglio di Classe, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, partecipano lo studente ed i genitori, tempestivamente avvisati con comunicazione scritta della data, dell'ora e del luogo della convocazione.
- 3) Nel corso della seduta, previa breve relazione illustrativa del Coordinatore o del Docente interessato, si procede all'esame della contestazione di addebito, delle informazioni contenute nel registro di classe a carico dello studente, di qualsiasi altra informazione o notizia relativa al fatto contestato, nonché all'audizione dello studente e dei genitori.
- 4) La mancata partecipazione alla seduta dello studente e/o dei genitori, in assenza di giustificato impedimento, non preclude l'esame dei fatti e la definizione del procedimento.
- 5) All'esito della valutazione del fatto, della pregressa condotta dell'autore, rilevabile sia dalle annotazioni sul registro di classe che dalle informazioni rese dai docenti nel corso della seduta, adotta gli eventuali provvedimenti, ai sensi degli artt. 14, 15, 19 del presente Regolamento.
- 6) Il provvedimento disciplinare irrogato è comunicato tempestivamente allo studente ed alla famiglia e contiene l'indicazione della sua reclamabilità all'Organo di Garanzia di cui al Capo VII che segue.
- 7) Il Dirigente Scolastico, attese anche le eventuali indicazioni del Consiglio di Classe, definisce le date di allontanamento dalla Comunità Scolastica che saranno annotate sul registro di classe e comunicate per iscritto alla famiglia entro il termine di giorni tre salvo diverse esigenze.

CAPO VI

IMPUGNAZIONI

Art. 25

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte dei soggetti interessati, all'Organo di Garanzia interno alla Scuola, entro il termine di giorni quindici dalla avvenuta comunicazione della loro irrogazione.

Art. 26

Il ricorso è presentato per iscritto e deve, a pena di inammissibilità, contenere le motivazioni della censura del provvedimento disciplinare impugnato.

Art. 27

Il Dirigente Scolastico, previa verifica della ritualità e tempestività del ricorso, convoca, entro il termine di giorni dieci, l'Organo di Garanzia interno per l'esame e la valutazione delle ragioni addotte nel ricorso.

Art. 28

L'Organo di Garanzia, valutato il corretto svolgimento del procedimento disciplinare, formula, entro il successivo termine di giorni dieci, motivato giudizio di accoglimento o di rigetto del ricorso, di cui è data comunicazione allo studente ed alla famiglia ai sensi dell'art. 24 comma 7 del presente Regolamento.

CAPO VII

ORGANO DI GARANZIA

Art. 29

L'Organo di Garanzia interno è composto:

- a) dal Dirigente Scolastico, che lo presiede;
- b) da quattro o due docenti, in qualità di componenti effettivi;
- c) da quattro o due docenti, in qualità di componenti supplenti
- d) da uno o due studenti.

e) da uno o due genitori.

La componente Docenti, sentito il Collegio Docenti, è nominata dal Consiglio di Istituto alla prima seduta ordinaria all'inizio dell'Anno Scolastico.

La componente Studenti e la componente Genitori è eletta entro il termine fissato per il rinnovo annuale degli Organi di Rappresentanza Scolastica.

Art. 30

- 1) Il Dirigente Scolastico provvede d'ufficio, nel caso di legittimo impedimento, alla sostituzione dei membri effettivi con i membri supplenti, al fine di garantire la sollecita definizione del provvedimento di impugnazione.
- 2) La seduta dell'Organo di Garanzia è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti

Art. 31

La decisione dell'Organo di Garanzia definisce il procedimento di impugnazione interno alla Scuola, fatti salvi gli ordinari mezzi di impugnazione in sede amministrativa e giurisdizionale.

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente Regolamento è reso pubblico mediante affissione nell'Albo della Scuola, pubblicazione nel sito internet ufficiale della Scuola e mediante comunicazione alle famiglie.
- 2) Ogni modificazione del presente Regolamento verrà adottata previa consultazione degli Studenti.